



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**Istituto Comprensivo Statale "Gaetano Manfredini"**  
Piazza Pio VI, 9 - 04014 PONTINIA (LT)  
<http://www.icmanfredini.edu.it>  
C.F. 80003060599 - CUU: UFXNHP - ☎ 0773/86038 - fax 0773/849020  
email: [ltic841003@istruzione.it](mailto:ltic841003@istruzione.it) ✉ [ltic841003@pec.istruzione.it](mailto:ltic841003@pec.istruzione.it)



Circ. 109  
del 09/02/2026

**A tutto il personale  
docente  
Al Personale  
ATA  
Al RLS d'Istituto  
Ai genitori**

## **DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE**

Per opportuna conoscenza e norma, in relazione a quanto in oggetto, le S.S.V.V. sono pregate di prendere visione del presente documento.

### **PREMESSA**

La scuola è istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto sul tema del tabagismo si prefigge di:

- *prevenire l'abitudine al fumo;*
- *incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;*
- *garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
- *proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;*
- *promuovere iniziative informative/educative sul tema;*
- *favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori e le istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;*
- *fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.*

Il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

– all'art.4 comma 2: *È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.*

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto quanto previsto dal DL 104/13 e dalle norme di seguito elencate:**

1. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
2. legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);

3. legge 11 nov. 1975 n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico);
4. legge 24 nov. 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale);
5. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 (Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici);
6. circolare del Ministro della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 (Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo);
7. legge 28 dic. 2001 n. 448, art. 52, comma 20 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);
8. legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione);
9. L. n.32 del 3 marzo 2003 art6 (Sanzioni per la violazione del divieto di fumo);
  - legge 311/04 articolo 1, comma 189 (Aumento delle sanzioni del 10%);
  - circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 (Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori);
10. D. lgs n°6 del 12/01/2016;

## DISPONE

**l'osservanza del divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'edificio scolastico, bagni e scale anti-incendio comprese, in tutte le aree di pertinenza dei plessi compresi gli spazi esterni e i cortili, in qualsiasi momento della giornata scolastica, compreso l'intervallo dalle lezioni.**

**Al personale di vigilanza spetta il controllo dell'osservanza del divieto.**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col **pagamento di multe**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189, dall'art. 10 della L 689/1981, dall'art. 96 del D. Lgs. 507/1999, infatti, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.** La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali.

**I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.**

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 2200 Euro.

**I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo o la sua applicazione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.**

**Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto di provvedimento disciplinare, individuato nel Regolamento di disciplina degli studenti.**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, **il Dirigente Scolastico individua i responsabili di plesso come preposti all'applicazione del divieto di fumo, cui vengono assegnati i seguenti compiti:**

- *informare e prevenire in materia di divieto di fumo vigilando sulla corretta apposizione della relativa cartellonistica*
- *vigilare sull'osservanza del divieto di fumare*
- *procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;*
- *notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.*

**Si invita tutto il personale ad una attenta vigilanza come indicato dalle vigenti norme di legge.** La decisione scaturisce dalla **scelta di tutelare la salute di tutte le persone che frequentano la scuola e non da un mero intento repressivo.** Si auspica, quindi, un'attiva collaborazione del personale docente, del personale ATA, degli studenti e dei genitori, affinché tale disposto venga rispettato e si ringrazia per qualsiasi azione educativa volta a promuovere la salute ed il benessere all'interno del contesto scolastico.

Il Dirigente Scolastico  
*Prof.<sup>ssa</sup> Marzia Mancini*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005  
e norme ad esso connesse



Firmato da:  
MARZIA MANCINI  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate